

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Nell'interesse dei Sigg.ri 1) **Claudia Belfiore**, nata a Lentini il 25.10.1991 e residente a Francoforte (SR) in C.da Quadri coop. domus/snc, C.F. BLFCLD91R65E532D; 2) **Lorenzo Accurso Tagano**, nato ad Agrigento il 19.02.1996 ed ivi residente, in via Dante, n. 31, C.F. CCRLNZ96B19A089U; 3) **Fabio Contrino**, nato ad Agrigento il 24.12.1990 e residente a Favara in via Salerno n. 35, C.F. CNTFBA90T24A089J; 4) **Luana Alaimo**, nata ad Agrigento in data 20.03.1995 e residente a Favara in via Duse Eleonora, n. 22, C.F. LMALNU95C60A089G; 5) **Giuseppe Filorizzo**, nato ad Agrigento il 16.04.1995 ed ivi residente in via Cater. Ricci Gramitto, n. 8, C.F. FLRGPP95D16A089F; 6) **Irene Formisano**, nata a Palermo il 29.03.1996 ed ivi residente, in via Del Prete Carlo, n. 55/F, C.F. FRMRNI96C69G273V; 7) **Mariaserena Gattuso**, nata a Palermo il 14.01.1996 e residente a Castronovo di Sicilia in via Dietro San Francesco, n. 28, C.F. GTTMSR96A54G273A; 8) **Giuseppe Filippone**, nato a Palermo il 01.04.1996 ed ivi residente in via Della Libertà, n. 159, C.F. FLPGPP96D01G273G; 9) **Luigi Capodicasa**, nato a Palermo il 08/05/1995 e residente a Joppolo Giancaxio in via Fontanazza, n. 27, C.F. CPDLGU95E08G273W; 10) **Giuseppe Ciancimino**, nato a Palermo il 26.03.1995 e residente a Sambuca di Sicilia in via Corso Umberto I, Cortile la porta n. 25, C.F. CNCGPP95C26G273Q; 11) **Sofia Incardona**, nata ad Agrigento il 14.12.1995 e residente a Palma di Mont. ro, via Lungomare Todaro n. 8, C.F. NCRSFO95T54A089D; 12) **Valeria Farruggia**, nata a Santo Stefano Quisquinia il 23.05.1996 e residente ad Agrigento in via Regione Siciliana, n. 109, C.F. FRRVLR96E63I356I 13) **Sofia Settepani**, nata a Palermo il 12.12.1994 ed ivi residente in via Holm Adolfo, n. 9, C.F. STTSFO94T52G273I; 14) **Carla Di Palermo**, nata a Palermo il

*SIA CONTINUATO CREO  
DESIGNATI MONTA ALL'IN  
GIUSEPPE IMPIDUGLIA*

Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in ROMA  
Via Ceillio, 71250351118

*Belfiore Claudia*

*E' vero*

*h/l*



06.02.1996 e residente a Misilmeri in via Tindari, n.13 P2, C.F. DPLCRL96B46G2730; 15) **Stefania Vitale**, nata a Palermo il 18.07.1993 ed ivi residente in via Vitaliano Brancati, n. 13 B, C.F. VTLSFN93L58G273Y; 16) **Caterina Bianco**, nata a Firenze il 14.10.1995 ed ivi residente in via Guido Monaco, n. 15/A, C.F. BNCCRN95R54D612J; 17) **Antonio Di Bella**, nato a Palermo il 03.05.1995 e residente a Sambuca di Sicilia in via Corso Umberto I – Cortile la Porta, n. 6, C.F. DBLNTN95E03G273P; 18) **Michele De Cicco**, nato a Palermo il 13.10.1993 e residente a Ribera in via Ustica, n. 1, C.F. DCCMHL93R13G273P; 19) **Ottavio Mangione**, nato ad Agrigento il 24.06.1960 ed ivi residente in via De Gasperi, n. 31 , C.F. MNGTTV60H24A089R n.q. di genitore di **Elisa Mangione**, nata a Genova il 19.09.1996 e residente ad Agrigento in via De Gasperi, n. 31, C.F. MNGLSE96P59D969Y; 20) **Diletta Calcullo**, nata a Palermo il 06.11.1995 e residente ad Agrigento in via Esseneto, n. 10, C.F. CLCDTT95S46G273J; 21) **Angelo Zimbardo**, nato a Palermo il 16.02.1994 e residente a Cammarata in via Marche, n. 16, C.F. ZMBNGL94B16G273K; 22) **Giacomo Adelfio**, nato a Palermo il 25.07.1994 ed ivi residente in via Altofonte, n. 160, C.F. DLFGCM94L25G273T; rappresentati e difesi sia unitamente che disgiuntamente, giusto mandato a margine delle pagine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del presente atto , dagli avv.ti Girolamo Rubino (CF: RBN GLM 58P02 A089G – PEC: [girolamorubino@pec.it](mailto:girolamorubino@pec.it) fax 0916527233) e Giuseppe Impiduglia (CF: MPD GPP 81T10 AO89A – PEC: [giuseppeimpiduglia@pec.it](mailto:giuseppeimpiduglia@pec.it) – fax 0918040204) ed elettivamente domiciliati in Roma, viale M.Ilo Pilsudsky n. 118 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Paoletti

### CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

*SIA unitamente che  
disgiuntamente  
avv. GIROLAMO  
IMPIDUGLIA*  
Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in ROMA  
Via de Mello Pilsudsky 118  
*Girolamo Rubino*  
*E. Ue*  
*MP*



- il **CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ELETTRONICO DELL'ITALIA NORD ORIENTALE (CINECA)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

*si annulla non è che  
disgiunti Monte  
ALL'AVV. GIUSEPPE  
IMPOSSIBILE*  
Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in *RAITA*  
Via *de Pileo* PIŁSUBSKI 118

*F. de C...*

*E. V...*  
*RA*

#### **E NEI CONFRONTI**

Della sig.ra **Spoto Corinne** residente a Campofranco (CL), C.De Erbe Bianche n. 48 (CAP 93010)

Del sig. **Sanfilippo Alessandro** residente a Palermo in via Marinai Alliata, 15/B (90146)

Della sig.ra **Giammanco Paola** residente a Palermo in Corso Finocchiaro Aprile n. 203 (90138);

#### **PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE)**

- Della graduatoria relativa alla prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/15 – pubblicata in data 12.05.14 - nella parte in cui gli odierni ricorrenti non sono stati utilmente collocati;
- Per quanto possa occorrere dei provvedimenti di scorrimento della summenzionata graduatoria nella parte in cui non includono i ricorrenti;









(PREVIA SOSPENSIONE)

Dell'intera prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/15 (con conseguente ripetizione della prova stessa).

FATTO

Con Decreto Ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85 il MIUR ha definito, *"per l'anno accademico 2014-2015, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 264/99"*

Gli odierni ricorrenti hanno presentato apposita domanda per partecipare alla prova di ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/15.

Gli odierni ricorrenti in data 08.04.14 partecipavano alla suddetta prova di ammissione (in particolare i candidati Claudia Belfiore, Lorenzo Accurso Tagano, Luana Alaimo, Giuseppe Filorizzo, Irene Formisano, Mariaserena Gattuso, Giuseppe Filippone, Sofia Incardona, Valeria Farruggia, Sofia Settepani, Carla Di Palermo, Stefania Vitale, Antonio Di Bella, Michele De Cicco, Elisa Mangione, Diletta Calcullo, Angelo Zimbardo e Giacomo Adelfio a Palermo, Fabio Contrino a Messina, Luigi Capodicasa a Catania, Giuseppe Ciancimino a Pisa e Caterina Bianco a Firenze).

La prova di partecipazione era unica per entrambi i corsi (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria) ed aveva contenuto identico sul territorio nazionale.

Ai sensi dell'Allegato n. 1 al citato Decreto, ciascun candidato poteva indicare nella domanda di partecipazione più sedi universitarie specificando l'ordine di preferenza; tuttavia, la sede *"in cui si effettua la prova è ritenuta la prima preferenza di assegnazione"*.

Sei interrotto che  
Suggerimento  
ALL'AVV. GIUSEPPE  
IMPIDIGLIA

Nomino procuratore e difensore  
l'AVV. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in ROMA  
Viale della Filippica 118

Giuseppe Filorizzo

E se

MA



Successivamente, e segnatamente in data 12.05.14, veniva pubblicata la graduatoria nazionale.

In tale graduatoria i ricorrenti venivano collocati in posizione non utile.

In particolare i ricorrenti venivano collocati nelle seguenti posizioni: Claudia Belfiore nella posizione n. 31.138 (con un punteggio pari a 22,5); Lorenzo Accurso Tagano nella posizione n. 30.862 (con un punteggio pari a 22,6); Fabio Contrino nella posizione n. 32.038 (con un punteggio pari a 22,1); Luana Alaimo nella posizione n. 24.539 (con un punteggio pari a 25,5); Giuseppe Filorizzo nella posizione n. 20.126 (con un punteggio pari a 27,7); Irene Formisano nella posizione n. 25.838 (con un punteggio pari a 24,9); Mariaserena Gattuso nella posizione n. 24.719 (con un punteggio pari a 25,4); Giuseppe Filippone nella posizione n. 33.120 (con un punteggio pari a 21,6); Sofia Incardona nella posizione n. 23.910 (con un punteggio pari a 25,8); Valeria Farruggia nella posizione n. 29.421 (con un punteggio pari a 23,2); Sofia Settepani nella posizione n. 20.486 (con un punteggio pari a 27,5); Carla Di Palermo nella posizione n. 18.453 (con un punteggio pari a 28,6); Stefania Vitale nella posizione n. 18.862 (con un punteggio pari a 28,4); Antonio Di Bella nella posizione n. 16.634 (con un punteggio pari a 29,6); Michele De Cicco nella posizione n. 16.038 (con un punteggio pari a 30); Elisa Mangione nella posizione n. 16.304 (con un punteggio pari a 29,8); Diletta Calcullo nella posizione n. 14.443 (con un punteggio pari a 30,9); Angelo Zimbardo nella posizione n. 25.826 (con un punteggio pari a 24,9); e Giacomo Adelfio nella posizione n. 11.918 (con un punteggio pari a 32,7); Luigi Capodicasa nella posizione n. 31.292 (con un punteggio pari a 22,4); Giuseppe Ciancimino nella posizione n. 28.575 (con un punteggio pari a 23,6); Caterina Bianco nella posizione n. 21.050 (con un punteggio pari a 27,2).

*Sia imputato per  
discontamento  
ALL'AVV. GIUSEPPE  
INPSUGLIA*  
Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in ROMA  
Viale N. LO FILSODSKI 118  
Tuo firmare  
E' vero  
M



Orbene, la summenzionata procedura risulta gravemente viziata giacché la stessa si è svolta in palese violazione della normativa di settore che prescrive la salvaguardia dell'anonimato.

Si rileva, inoltre, che l'intera procedura è stata caratterizzata da una serie di gravi irregolarità che ne determinano l'evidente illegittimità.

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti

#### MOTIVI

##### 1) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE  
DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO  
686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994  
NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE  
DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE.  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO  
2014, N. 85. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3. 4. 34 E 97  
DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA  
DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI  
PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI  
CONCORRENTI

ECCESSE DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI.  
ARBITRARIETÀ. IRRAZIONALITÀ. TRAVISAMENTO E  
SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

La prova di ammissione per cui è controversia è disciplinata dai bandi e dal D.M. 5 febbraio 2014, n. 85 recante le "modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 264/99".

Il citato D.M. prevede una serie di misure dirette a salvaguardare la correttezza della prova e la par condicio tra i concorrenti.

Spa unitamente  
che designa non  
to ALL'AVV  
Giuseppe Rubino  
Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in ROMA  
Viale M. Pilsudski  
118

Maria Serena Gattuso

E me  
RA



Ed infatti, il predetto D.M. prevede: a) lo svolgimento contestuale delle prove sull'intero territorio nazionale; b) l'identità del questionario per tutte le sedi; c) il divieto di apporre sul modulo delle risposte segni di riconoscimento; d) la correzione automatizzata di tutti i questionari da parte del C.I.N.E.C.A.

L'Allegato n. 1 al citato Decreto ha, altresì, previsto che ogni plico consegnato ai candidati contenga: *"a) una scheda anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca; b) i quesiti relativi alla prova di ammissione; c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica; d) un foglio sul quale risultano prestampati: 1. il codice identificativo della prova; 2. l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3. le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito; e) una busta vuota, provvista di finestra trasparente"*.

Anche i bandi delle varie Università, aventi tutti il medesimo contenuto, contengono una serie di norme tese a garantire l'anonimato delle prove e la garanzia di *par condicio* in sede di correzione.

In particolare, nei predetti bandi, è stato previsto che, al momento della consegna, i candidati inseriscano il modulo per la determinazione del punteggio in una *"busta vuota provvista di finestra trasparente"*.

E' stato, inoltre, previsto che la *"prova è soggetta ad annullamento qualora: A) venga inserita la scheda anagrafica nella busta destinata al CINECA; B) la busta contenente il modulo di risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o da un componente della commissione"*.

In tal modo, si è voluto garantire che l'associazione *"candidato - modulo di risposta"* avvenga soltanto in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte del centro di calcolo CINECA.

Sei unitamente al  
disciplinato  
ALL'AVV. GIUSEPPE  
FILIPPONE

Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in ROMA  
Viale Nello Plesuski 118

Giuseppe Filippone  
E. Vero  
J. A.





Le summenzionate norme, d'altra parte, ricalcano quelle nazionali in vigore in materia di pubblico impiego e volte a garantire l'anonimato delle prove.

A tal fine, già l'articolo 7 del D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686, recante norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, aveva previsto che " ... al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiori alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame

SIA UNITAMENTE CHE  
DISGIUNTAMENTE  
ALL'AVV. GIUSEPPE  
IMPOSIGLIA

nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in ROMA  
Viale N. LEO PICUSSKI 118

Luz Capod'orso

È vero

h



dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte ... "".

Tale disposizione è stata riprodotta con identico contenuto dall'articolo 14 del Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e dalle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994.

Dalle summenzionate disposizioni, dunque, si evince in modo evidente come nel nostro ordinamento venga riconosciuta una grandissima importanza all'esigenza di assicurare, nelle prove selettive, la segretezza, la trasparenza e l'anonimato di tutti i candidati.

Orbene, nella fattispecie oggetto della presente controversia, la procedura selettiva si è svolta secondo modalità **assolutamente inidonee a garantire l'anonimato dei concorrenti.**

Ed invero, come già chiarito in punto di fatto, i "moduli di risposta" consegnati ai candidati (e poi trasmessi al CINECA per la correzione) e le schede anagrafiche recavano, in aggiunta al codice a barre che poteva essere decifrato solo attraverso l'ausilio di penne ottiche, ognuno un diverso codice alfanumerico identificativo (c.d. USERNAME); e ciò nonostante sia il citato D.M. che i bandi prevedessero che i moduli di risposte recassero "lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica" e non anche l'indicazione dell'USERNAME.

Invero, tale codice rappresenta una vera e propria firma apposta sul modulo predisposto per l'attribuzione del punteggio conseguito e rende tale modulo certamente riconoscibile.

SIA UNITAMENTE  
CHE DESCRIVIAMO  
ALL'AVV. GIUSEPPE  
MADUGLIA -

Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in ROMA  
Viale M. D. PISOSTI 118

Prof. Continino

E' vero  
mi



Peraltro, tale codice identificativo (c.d. USERNAME) è stato comunicato a ciascun candidato al fine di verificare successivamente l'esito della loro prova attraverso il sito internet del Ministero.

Ed infatti, come espressamente previsto dai bandi e dal D.M. 5 febbraio 2014, n. 85, a ciascun candidato veniva consegnato "...un foglio sul quale risultano prestampati: 1) il codice identificativo della prova, 2) l'indirizzo del sito web del MIUR (<http://accessoprogrammato.miur.it>); 3) le chiavi personali (username e password) per accedere all'area riservata del sito".

I candidati, quindi, avrebbero potuto segnalare il loro codice a chiunque, al fine di consentirgli l'agevole e, peraltro, sicura identificazione dei moduli dagli stessi consegnati alla fine della prova.

Ed allora, appare evidente l'illegittimità della prova per cui oggi è controversia. Al riguardo, la giurisprudenza sul punto, ha precisato che le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicché il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuta ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione

SIA UNITAMENTE  
CHE DISGIUNTAMENTE  
ALL'AVV. GIUSEPPE  
MADUGLIA  
Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in ROMA  
Viale P. P. TILSUBSKI 118  
Sofia Chiodona  
È vero  
R



della segretezza renda *ex se* illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

E proprio, con riferimento a fattispecie analoga a quella per cui oggi è controversia e relativa alla procedura per l'ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, Codesto Ecc.mo T.A.R., con una recentissima pronuncia, ha ritenuto che la circostanza che *"a ciascuno dei candidati è stato assegnato un diverso e specifico codice a barre, riprodotto sulla scheda anagrafica e sul questionario somministrato a ciascuno di essi"* viola *"il principio dell'anonimato che deve presiedere allo svolgimento delle prove selettive, così come ai concorsi a pubblici impieghi. Essa, infatti, consentiva - anche in astratto - che dal codice a barre specifico e personale di ciascuno dei candidati, segnato sulla scheda anagrafica del medesimo, si potesse risalire al questionario del medesimo candidato, che riportava tale codice a barre. Tanto basta a determinare l'illegittimità dei provvedimenti che predisponessero siffatta modalità di svolgimento delle prove, nonchè degli atti conseguenti, e ciò anche a prescindere dalla concreta dimostrazione che, in effetti, ciò abbia condotto alle possibili distorsioni segnalate in ricorso"* (T.A.R. Lazio Roma n. 06681/2014 del 24.6.14, cfr. anche anche ordinanze del T.A.R. Lazio Roma nn. 3054 e 3062 del 04.7.14).).

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, chiarito, sempre con riferimento a fattispecie analoga, che *"ove ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova, ... si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate. Né vale obiettare, come fa l'Amministrazione, che l'identificazione del candidato, cui far risalire l'elaborazione della prova, presupporrebbe una collaborazione di quest'ultimo, in quanto unico possessore del codice identificativo. Ogni violazione del principio dell'anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende avvantaggiarsi dall'identificabilità delle proprie prove di*

SA UNIDITTO  
CHE DISAVANTAGGIATO  
ALL'AVV. GIROLOMO RUBINO  
N. 118  
Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLOMO RUBINO  
eleggendo domicilio in ROMA  
Viale N. 118 P. 118  
Volcano  
E vere  
KX -





concorso. Pertanto la violazione del principio dell'anonimato nella correzione delle prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove stesse, sia pure limitatamente ai soggetti che hanno sottoscritto il ricorso straordinario" (parere 4233/13 del 14.10.13 sull'affare 7690/12).

Ed ancora, il Consiglio di Stato, con riferimento a fattispecie analoga, ha chiarito che "la regola dell'anonimato nelle procedure concorsuali assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore", onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza". (Consiglio di Stato sez. II parere 3672/11 reso Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011).

Da ultimo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con una decisione del novembre 2013, ha chiarito, con riferimento alla prove di accesso al corso di laurea in medicina, che "una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. .. Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte ... costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti... L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività

Sia ordinato che  
disgiunti i conti  
ALL'AVV. GIUSEPPE  
MILIBOGLIA

Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in Roma  
Viale Nello Falsubelli 118

Sofia Sottepiani  
È vero  
R/L



*dell'anonimato quale elemento costitutivo dell' interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate...Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.”(CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - SENTENZA 20 novembre 2013, n.26).*

Orbene, ferma restando la gravità della succitata illegittimità, occorre altresì rilevare che la presenza dell'USERNAME prestampato sia nella scheda anagrafica, nel modulo di risposte e nel questionario personalizzato delle domande non è stata l'unica violazione idonea ad incidere sull'anonimato delle prove e sulla *par condicio* tra i concorrenti.

Ed invero: A) i concorrenti sono stati fatti sistemare all'interno della aule senza il rigoroso rispetto del criterio anagrafico; 2) la scheda anagrafica è stata inserita nel plico e non sigillata separatamente in apposita busta; C) la presenza nella busta di una finestrella consentiva di leggere l'username identificativo di ciascun candidato.

Ed allora, appare evidente l'illegittimità della procedura concorsuale *de qua*, espletata, come rilevato, secondo modalità inidonee a garantire l'anonimato. E, in ragione dell'accertata violazione dei principi e delle norme in materia di anonimato va riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'ammissione ed all'iscrizione in soprannumero al primo anno dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi ai corsi di laurea in questione), con l'annullamento della graduatoria *"limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione ai suddetti Corsi di Laurea"*.

Al riguardo, con una recentissima pronuncia, il Consiglio di Stato ha autorevolmente chiarito che, ove la procedura sia illegittima per violazione del principio dell'anonimato, l'amministrazione è tenuta *"al risarcimento del*

SIA. UNITARIO CHE  
DISGIUNTO  
ALL'ANNO GIUSSOPPE  
IN PIÙ BUCIA  
Namini procuratore e difensore  
L'Avv. GIORGIO RUBINO  
Viale R.ello PASUBISKI 18  
ROMA  
E' una  
R/M



danno prodotto, anche indirettamente, nei riguardi di chi abbia subito la lesione... ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, l'illegittimo e colposo esercizio dell'attività amministrativa, accertato nella vicenda in questione, merita quindi la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalle attuali appellanti titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso" (Consiglio di Stato, sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 cfr. anche ordinanze del T.A.R. Lazio Roma nn. 3054 e 3062 del 04.7.14).

Ed ancora, il T.A.R. Campania Napoli ha chiarito che "la conseguenza di ritenere falsata la prova concorsuale ...implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave vulnus del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione"; tuttavia, al fine di tutelare tutti gli interessi in gioco, il Collegio ha ritenuto "di dover concludere per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Nel senso dell'ammissione in soprannumero dei ricorrenti al corso di laurea in ipotesi di vizi idonei a falsare l'andamento delle prove si è peraltro già espressa la giurisprudenza amministrativa" (TAR Campania Napoli 5051/11 del 28.10.11, cfr. anche T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 1105/2011; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008).

Infine, pare opportuno segnalare che il TAR Palermo ha affermato che "l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interesse, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di Laurea prescelto,

SIA UFFICIALMENTE  
CHIO DISCUSSIONE  
ALL'AVV. TO GIUSEPPE  
IMPIUGLIA —

Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio ROMA  
Via de Nello Pilsudski 118

Stefania Vitale

E Vire

Pr



per l'a.a. 2013 – 2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno)” (T.A.R. Palermo sentenza n. 121/2014,).

Nel senso sopra specificato si è pronunciato anche il CGA, con sentenza n. 457 del 10 maggio 2012, confermando altro precedente in termini reso dal TAR Palermo.

Anche il Consiglio di Stato, con riferimento a fattispecie analoga a quella per cui oggi è controversia e relativa alla procedura per l'ammissione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina, ha ritenuto che dall'illegittimità della procedura selettiva per violazione della regola dell'anonimato discendesse non già l'annullamento dell'intera procedura (con la sua conseguente ripetizione) ma esclusivamente l'ammissione dei ricorrenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (Consiglio di Stato sez. II parere 3672/11 reso Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011).

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. DEL 5 FEBBRAIO 2014 N. 85.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AI PUBBLICI CONCORSI.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E SEGRETEZZA DELLE PROVE CONCORSUALI, E DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CONOCORRENTI

VIOLAZIONE DELLE REGOLE BASILARI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

ECESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEITÀ,

*Scat. antitrust  
Chio. Discrezionalità  
All'Avv. GIUSEPPE  
MADONIA*

Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in Roma  
Via de' Nelli 1150/1151

*Carriera  
Borelli  
E. Vene  
ML*





ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA,  
CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI DELLA P.A.

Come si evince dal comunicato del MIUR datato 11 aprile 2014 (e prodotto in atti) presso l'ateneo di Bari sono state riscontrate gravi irregolarità

In particolare, emerge "che i pacchi per la prova di Medicina, dopo il ritiro a Bologna, sono arrivati all'Università di Bari e da qui sono stati trasferiti e custoditi all'interno di un furgone in una caserma dei Carabinieri. La mattina dell'8 aprile le scatole sono state ritirate, caricate su altra autovettura dell'ateneo e portate presso le quattro sedi di svolgimento della prova. In una di queste sedi, la ex Facoltà di Economia, la commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli. Alla presenza degli studenti è stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anziché 50 come previsto".

Nonostante tale grave irregolarità il MIUR ha ritenuto "di non dover annullare la prova".

Orbene, appare evidente l'illegittimità della decisione della P.A. di non annullare la prova nonostante le gravi irregolarità riscontrate presso la facoltà di Bari.

La mancanza della segretezza dei quesiti fino al momento del loro espletamento ha determinato, infatti, il venire meno della legittimità e trasparenza dell'intero procedimento concorsuale.

Ed invero, atteso che, come sopra evidenziato, una copia del modulo delle prove da sottoporre agli aspiranti, è stata dolosamente sottratta prima dell'inizio della prova concorsuale, certamente al fine di consentire a taluni concorrenti (di cui allo stato non si conosce nell'identità nè la sede Universitaria in cui hanno svolto la prova) di conoscere prima il contenuto delle domande, non v'è dubbio che sia venuta meno ogni garanzia di segretezza, trasparenza e par condicio dei concorrenti.

Non vi è dubbio che, a fronte della sottrazione di taluni plichi, avvenuta prima dell'inizio della prova, vi è stata la generale e diffusa possibilità di tutti i

Sia unitamente  
che separatamente  
ALL'AVV. GIUSEPPE  
IMPIDUGLIA -  
Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in Bari  
Viale della Pilsodistri 118  
Antonio Di Bella  
Eve  
[firma]



concorrenti alla prova (indipendentemente della sede di svolgimento della stessa) di conoscere il contenuto dei quesiti (uguali per tutte le sedi) tenuto conto: a) dei mezzi tecnici oggi a disposizione certamente idonei a consentire, in tempo reale, la diffusione dei predetti quesiti da Bari in tutto il territorio italiano; b) la sottrazione del plico è avvenuta prima dell'inizio della prova e dunque, il contenuto dei quesiti avrebbe potuto essere comunicato ai concorrenti, i quali fino al momento di inizio della prova hanno avuto a disposizione ogni strumento di comunicazione ed hanno quindi potuto comunicare con l'esterno.

Sul punto, d'altra parte, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, ai fini dell'illegittimità della procedura, *"non occorre che in concreto vi sia stato l'effettivo contatto con l'esterno, essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti, di comunicare con l'esterno; elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale"* (T.A.R. Campania Napoli n. 1975/04).

Si rileva, inoltre, che Codesto Ecc.mo T.A.R. ha ritenuto illegittime le prove tenutesi presso l'Università degli Studi Aldo Moro di Bari per l'A.A. 2014/2015 (cfr. ordinanza del T.A.R. Lazio ordinanza n. 3054/14 del 04/07/14).

Pertanto, occorre rilevare che il D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85, nel disciplinare le modalità di svolgimento della prova concorsuale, prevede una serie di misure dirette a salvaguardare la serietà e credibilità del sistema degli studi universitari garantendo una selezione del corpo accademico che risponda ai valori costituzionalmente tutelati e ne assicuri l'eccellenza.

Ed infatti il predetto D.M. prevede: a) lo svolgimento contestuale delle prove sull'intero territorio nazionale; b) l'identità del questionario per tutte le sedi; c) il divieto di apporre sul modulo delle risposte segni di riconoscimento; d) la correzione automatizzata di tutti i questionari da parte del C.I.N.E.C.A.

Tuttavia tutte le predette misure, volta a garantire la segretezza e la trasparenza delle prove e la par condicio tra i candidati sono state palesemente vanificate

Sia istituito  
che disgiunto  
ALL'AVV. GIUSEPPE  
IMPROVVISAMENTE  
Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in ROMA  
Viale N. 110 PIAZZA S. 118  
Le Cio. L. 118  
E vice  
H/A



Ebbene, le esposte violazioni, già accertate e conclamate, non solo hanno fatto venir meno la par condicio tra i candidati di tutti gli atenei ma, addirittura, hanno letteralmente travolto i principi di trasparenza e segretezza che devono essere posti alla base di ogni procedura concorsuale per un corretto e regolare svolgimento delle selezioni.

In quel caso, l'annullamento riguardò i soli quiz svoltisi presso l'Università degli Studi di Catanzaro giacchè nell'a.a. 2007/2008, a differenza di quanto avvenuto quest'anno, la graduatoria non era su base nazionale ma su base locale. Ma a fronte di una graduatoria nazionale, appare evidente che il vizio verificatosi presso una delle sedi non può che incidere sull'intera procedura.

E, nella sopra citata ipotesi, con parere 11 settembre 2007, prot. n. 96075P, l'Avvocatura generale dello Stato, preso atto della situazione descritta, riteneva che *"tali fatti inducono a suggerire di procedere in via di autotutela all'annullamento della graduatoria stilata a livello locale ed alla ripetizione*

Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in *Roma*  
Via *de Mello* *P. 17*

Ever  
R/L



delle prove di esame in questione non essendo risultata assicurata la segretezza dei quesiti fino al momento del loro espletamento".

Il Ministero, pertanto, invitava l'Università degli Studi di Catanzaro a procedere, a tutela dell'interesse pubblico alla regolarità del procedimento (e all'eventuale annullamento) quindi alla genuinità delle prove e alla par condicio dei concorrenti all'annullamento in via di autotutela degli atti amministrativi inerenti allo svolgimento delle prove.

Conseguentemente, come già chiarito, l'Università degli Studi di Catanzaro disponeva l'annullamento in via di autotutela amministrativa della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno scolastico 2007/2008.

Occorre, peraltro, evidenziare, che la legittimità dell'annullamento di quelle prove in considerazione della sottrazione di taluni plichi contenenti il modulo delle prove da sottoporre agli aspiranti è stata confermata anche in sede giurisdizionale.

In particolare, il T.A.R. Catanzaro, ha ritenuto corretto l'annullamento della suddetta procedura in quanto *"la prova concorsuale in questione non appare essere stata espletata in maniera tale da garantire il potenziale rispetto della parità di condizione tra i candidati"* (T.A.R. Catanzaro ordinanza n. 862/07).

Ed ancora, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"la procedura di annullamento posta in essere dal rettore dell'Università in seguito alla irregolarità riscontrate (sparizione di taluni plichi), è legittima e ragionevole. Proprio per il fatto che le predette irregolarità avevano fatto venire meno la garanzia di segretezza, il rettore ha dovuto annullarle, per poi disporre la ripetizione"* (Consiglio di Stato Sezione II parere n. 282/2011 del 20.12.11 reso sull'affare 1448/09)

Dai succitati precedenti giurisprudenziali, dunque, emerge chiaramente come, ove nell'ambito di una procedura vengano sottratti, prima della svolgimento della prova, dei plichi contenenti le domande da somministrare ai candidati, la prova stessa va annullata essendo venuta meno *"la garanzia di segretezza"*.

Donde, l'evidente illegittimità dell'intera procedura selettiva *de qua*.

SIA IMBROGLIO  
E' DISGIUNTO  
MILANO GIUSEPPE  
MILANO  
Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in ROMA  
Via M. de' RUSSELLI, 118  
Diletta Colella  
E' vero  
h





III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.M. DEL 5 FEBBRAIO 2014 N. 85 E DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. del 5 febbraio 2014 n. 85 "la prova di selezione consiste nella soluzione di 60 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica, cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quattro (4) quesiti per l'argomento di cultura generale, ventitré (23) di ragionamento logico, quindici (15) di biologia, dieci (10) di chimica e otto (8) di Fisica e Matematica".

Dunque, i quesiti avrebbero dovuto presentare una sola risposta esatta.

Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1,5 punto), invero, sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,4, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

Orbene, nella specie non solo il test è stato inidoneo a valutare il merito dei candidati (per non essere stato testato e pensato sulla base di criteri scientificamente rigorosi di scienza della valutazione) ma è accaduto che, così come negli ultimi anni, numerosi quesiti siano stati formulati in maniera incomprensibile; alcuni perché estranei alla materia indicata, altri perché privi di risposte corrette fra quelle indicate, altri ancora con più di una risposta possibile.

Tutto ciò ha evidentemente inciso sulla correttezza della procedura.

Al riguardo, si evidenzia che, in primo luogo, la prova somministrata agli aspiranti studenti di medicina e chirurgia conteneva quesiti che ben poco hanno a che vedere con le materie (chimica, cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica) indicate nel D.M. Del 5 febbraio 2014 n. 85

SIA UNITAMENTE  
CHE DISGIUNTAMENTE  
ALL'AVV. GIUSEPPE  
CHIRURGIA  
Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in ROMA  
Via De Mello Pilsudski 118  
Orlando Zambardo  
E ve  
M



Nell'allegato A al citato Decreto Ministeriale si legge che *"per l'ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all'ambito letterario, storico-filosofico, sociale ed istituzionale, nonché della capacità di analisi su testi scritti di vario genere e da attitudini al ragionamento logico- matematico. Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica..."*.

Poco o nulla di tutto ciò, invece, si ritrova nella prova somministrata agli aspiranti medici.

Si rileva, inoltre, che numerosi quesiti sono stati formulati in maniera incomprensibile; alcuni sembrano estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), altri sono privi di risposte corrette fra quelle indicate, altri ancora con più di una risposta possibile.

A tal proposito, negli ultimi anni, sono aumentati in maniera esponenziali i ricorsi avverso tale metodologia di valutazione e che hanno trovato anche accoglimento presso i Tribunali Amministrativi e/o Consiglio di Stato. E' ormai ampiamente riscontrato da dati di fatto, oltretutto da sentenze specifiche, come lo strumento in uso per l'accesso programmato sia spesso denso di irregolarità formali che dimostrano l'inefficacia, ai fini della identificazione degli studenti più meritevoli, dell'intero sistema selettivo. Infatti, sono molte e sempre più autorevoli le opinioni che considerano i cosiddetti "test d'ingresso", inficiati da fallacie che, producendo risultati falsati e decretando, quindi, ingiuste esclusioni, deviano, spesso in modo irreversibile, la carriera accademica di migliaia di studenti universitari. Inoltre, è ormai opinione comune come tali strumenti non valutino minimamente le reali competenze, anche perché la casistica di ogni anno restituisce l'evidenza di come essi siano ricchi di irregolarità e bizzarrie ( come, ad es. la domanda di quest'anno sulla

*SLAUGHTER & CHO  
DISGUSTANTO  
ALL'AVV. GIUSEPPE  
STIPIDUGLIA*

Nomino procuratore e difensore  
l'Avv. GIROLAMO RUBINO  
eleggendo domicilio in ROMA  
Viale dello FISUBSKI

*118  
F. 11000 - Dell' -  
E Vere  
h-pu*



gelateria "Grattachecca" di Roma ), che falsano completamente le graduatorie, sulla pelle di migliaia di studenti. Non ultima l'evidenza di come molti candidati perdano del tempo prezioso nel tentativo di fornire la risposta corretta a quiz formulati in maniera fuorviante, ambigua e che, spesso, hanno più risposte valide o sono prive di risposte valide.

Con riferimento alla fattispecie de qua, tra le domande ritenute fuorvianti o poste in maniera errata si possono citare a titolo esemplificativo: le domande n. 19, 27 e 29, nelle quali nessuna delle risposte prospettate è esatta; le domande n. 31, n. 32 e n. 36, formulate in modo poco chiaro (come risulta dalle note degli esperti redatte al riguardo).

Già questi pochi esempi si configurano significativi e dimostrano la difficoltà e la confusione che questi quesiti hanno ingenerato in capo ai candidati.

Ed invero, non può non essersi prodotta, in capo ai candidati, una reazione di ansia anticipatoria, che ha determinato un atteggiamento di preoccupazione, di paura e di allarme nei confronti della situazione di esame che, indubbiamente, non poteva non produrre una prestazione realmente alterata.

Si tratta di un circolo vizioso conosciuto molto bene dagli specialisti di settore, laddove si crea, in questi casi, una circolarità tra imbarazzo iniziale, ansia anticipatoria e qualità della prestazione, che rende impossibile la fluida prosecuzione della prova e che, nel caso di specie, ha determinato l'esito negativo delle prestazioni.

Ad alterare ulteriormente la fluida esecuzione del test di ingresso dei ricorrenti ha contribuito anche la subentrante deflessione dell'autostima, prodottasi al cospetto di quesiti che hanno depistato la loro attenzione e l'hanno incanalata sul binario morto di risposte multiple possibili e di domande senza risposta.

Pertanto, il poco tempo a disposizione, associato alla comprensibile tensione emotiva per l'importanza che costituiva per la stessa la selezione cui era sottoposta, ha avuto su quesiti un impatto tale da distorcere e depauperare l'attenzione.

In conclusione, a parere di questa difesa, nella fattispecie de qua, la prova si configura irrimediabilmente contaminata da evidenti distorsioni dello



strumento selettivo impiegato, così come in precedenza dettagliate e che, pertanto, sono tali da condurre ad una valutazione di non attendibilità del giudizio finale emesso.

Ed allora, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come l'erronea formulazione di taluni quesiti abbia inciso in maniera palese e diretta sull'esito della prova.

I ricorrenti, infatti, hanno senza dubbio, subito un oggettivo pregiudizio proprio per la presenza di test componenti la prova d'esami errate e/o privi di soluzione.

Va ritenuto quindi che le modalità della procedura selettiva utilizzata, per come in concreto organizzate, non fossero idonee ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezione dei più meritevoli e più idonei allo studio della disciplina medica.

In tale contesto l'esame dei ricorrenti appare falsato, quantomeno per non aver avuto la stessa la possibilità di confrontarsi correttamente su una serie di quesiti.

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che *"nella definizione di un test preselettivo le domande debbono essere redatte in modo tale che sia individuabile, per i candidati, la risposta (unica) giusta, con possibilità di scartare con certezza tutte le altre"* (T.A.R. Sardegna n. 844/11).

Ed ancora *"il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame. La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere*





*certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n.4591). Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla. Al riguardo, peraltro, l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale". (TAR Campania Napoli 5051/11 del 28.10.11, cfr. anche TAR Milano 2035/11 )*

*Ed inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che "nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta applicazione delle acquisizioni delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione" (Consiglio di Stato 7984/10)*

*Ed infine, Codesto Ecc.mo Tribunale, proprio con riferimento al "sistema selettivo in uso in Italia per l'accesso programmato alla facoltà di medicina" ha chiarito che, tale sistema può ritenersi legittimo solo se "sia predisposto con cura, precisione e adeguatezza"; pertanto la procedura di accesso alle facoltà a numero chiuso deve ritenersi illegittima ove "le modalità della procedura selettiva utilizzata, per come in concreto organizzate, non siano idonee ad assicurare l'obiettivo perseguito dalla legge che ha introdotto il*



*numero chiuso, individuabile nella scelta dei diplomati più versati nello studio della medicina". In particolare è stato chiarito che "un sistema selettivo, quale quello utilizzato per l'ammissione su base nazionale per i corsi di laurea a numero programmato di medicina, basato su due domande errate e su un numero non trascurabile di domande formulate non correttamente" non può "ritenersi idoneo a limitare il diritto allo studio e a porsi come giusto filtro delle aspirazioni professionali di tanti giovani candidati". (T.A.R. Lazio Roma 5986/08).*

Alla luce del superiore orientamento giurisprudenziale appare evidente che la procedura selettiva per cui è controversia sia illegittima giacchè il suo esito è stato falsato per effetto della presenza di domande erroneamente formulate.

**IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 4, 10 C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

A norma dell'art. 4, 10 c., L. n. 264/1999, l'ammissione al Corso in questione avrebbe dovuto essere disposta dall'Università *"previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi"*.

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che *"il contenuto delle prove preselettive deve essere parametrato sul contenuto dei programmi della scuola media superiore e non possono presentare un livello di complessità o di difficoltà eccedentario rispetto al livello di preparazione conseguibile all'esito della positiva frequenza all'ordinario corso di studi"* (Consiglio di Stato decisione n. 881/13)

Il M.I.U.R., tuttavia, ha previsto lo svolgimento dei quiz (ad aprile) quando non si era ancora concluso l'anno scolastico con la conseguenza che i soggetti frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria sono stati evidentemente penalizzati.

Orbene, appare evidente che la norma di legge ai sensi della quale le prove per l'accesso a medicina dovrà tenersi *"sulla base dei programmi della scuola*



*secondaria superiore*” impone evidentemente che gli stessi si svolgano quando i partecipanti hanno avuto modo di completare tali programmi e, dunque, dopo la conclusione dell’anno scolastico.

Ed invece, nel caso di specie il MIUR ha previsto che la procedura si svolgesse quando alcuni candidati non avevano ancora completato i programmi della scuola secondaria superiore ossia i programmi sulla base dei quali le prove erano articolate.

Questo ha evidentemente falsato l’intera prova che si palesa, pertanto, illegittima e va annullata.

**V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 10 DELL' ALLEGATO A DEL D.M. 28 GIUGNO 2012.**

Nonostante i ricorrenti abbiano richiesto al CINECA - che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia - tutti i verbali relativi alla correzione dei compiti e alla conservazione dei plichi, nulla è dato sapere in ordine a tali attività.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, tanto la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante ad hoc. Si legge nell'allegato 1 (artt. 2 e 13) al D.M. 5 febbraio 2014 n. 85 che *"è affidato al C.I.N.E.C.A. l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione"* e che *"la rappresentanza del MIUR presso il CINECA, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il Consorzio stesso alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni*



*anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni della Amministrazione di appartenenza"*

E, com'è noto, la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645).

Tutto ciò è mancata nella fattispecie per cui è controversia..

Donde l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**VI) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL' ART. 3,2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DELL'ART. 2 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI E DEI PRINCIPI DI LIBERA CONCORRENZA E LIBERO MERCATO.**

**ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Com'è noto, la L. n. 264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea a numero chiuso viene effettuata con decreto ministeriale *"sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo"* (art. 3, 10 c., letto a); i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, *"tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio"* (art. 3, 1° c., letto b).

La valutazione dell' offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base *"a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2)*





*attrezzature e laboratori scientifici per la didattica,' 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell 'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza" (art. 3,2° c.).*

In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione *"dell'offerta potenziale del sistema universitario"*, è caratterizzato da un ragionato raccordo tra M.I.U.R. e singole università, onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari atenei sia frutto di un' adeguata istruttoria svolta a livello locale.

Orbene, nel caso di specie, tale determinazione è avvenuta senza il pieno rispetto di tali criteri; conseguentemente il numero dei posti messi a concorso è stato erroneamente determinato.

Si rileva, inoltre, come quest'anno, il M.I.U.R. abbia imposto agli Atenei di non procedere ad alcun ampliamento delle proprie strutture e dotazioni per offrire più posti per gli studenti.

Tale scelta è ancor più grave se si pensa che il M.I.U.R., a fronte dell'insufficienza dell'offerta del sistema universitario oramai cronica, essendo tale da ormai un quinquennio (cfr. D.M. 2 settembre 2007), e del costante aumento del fabbisogno del sistema, avrebbe dovuto aumentare il contingente.

Per supportare tale considerazione, l'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha preso in considerazione i dati di cui all'anno accademico 2007/2008 e le immotivate e/o irrazionali scelte relative ai posti disponibili per ciascun ateneo. Sebbene la segnalazione si riferisca al numero chiuso per Odontoiatria, le considerazioni dell' Autorità sono estendibili anche alle altre facoltà sanitarie, fra cui in primo luogo quella di Medicina e Chirurgia.



L'Autorità ha osservato come, nell'ambito della procedura descritta per la determinazione del numero annuale di posti disponibili, sono compiute anche valutazioni che non risultano finalizzate a garantire l'adeguatezza dell'offerta formativa, come indicato dalla disciplina comunitaria e ricordato dalla Corte Costituzionale (n. 383/98), ma che riguardano un diverso aspetto, ossia la situazione occupazionale.

In relazione alla determinazione dell'offerta potenziale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L. n. 264/99, inoltre, è stato chiarito dall' AGCM *"in sede di definizione del numero di posti disponibili da parte delle università con riferimento al problema delle esercitazioni, come dovrebbe essere considerata come necessaria l'adozione di un 'organizzazione universitaria che ottimizzi l'utilizzazione delle poltrone odontoiatriche [e ogni altra struttura specifica di studio], permettendone l'uso da parte di più gruppi di studenti (Prevedendo, ad esempio, anche turni per l'utilizzo della poltrona). Ciò permetterebbe corsi di laurea con un numero maggiore di studenti e quindi un maggiore confronto tra gli stessi, rendendo così possibile un miglioramento non solo della qualità dell'insegnamento ma anche dell'apprendimento"*.

Occorre, inoltre, rilevare che l'art. 3 comma 1 lett. a) della L. n. 264/99 effettivamente pone al centro della programmazione nazionale del contingente numerico il potenziale formativo offerto dal sistema universitario e pone anche come elemento valutativo il criterio del fabbisogno di professionalità; difatti la norma citata stabilisce che il contingente nazionale è determinato *"tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo"*. Il *"fabbisogno di professionalità"* deve essere inteso non solo con riferimento al sistema nazionale, bensì (*"almeno"*) a quello comunitario.

Difatti, se è vero che il rispetto degli standards di formazione minimi richiesti dalle direttive comunitarie ha legittimato (nel noto intervento della Corte Costituzionale del 1998) la limitazione del numero di posti in relazione alle strutture universitarie e se è vero che la determinazione del contingente (ex art. 3 lett. a) L. 264/99) deve tenere conto *"anche"* del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, allora è evidente che il M.I.U.R. avrebbe



dovuto tenere conto non solo del fabbisogno nazionale, bensì di quello comunitario.

Ed allora, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente come la P.A. avrebbe dovuto mettere a concorso un maggior numero di posti; e ciò avrebbe evidentemente aumentato le possibilità per i ricorrenti di conseguire l'immatricolazione.

### **SUL DANNO**

E' evidente la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum in mora* è in *re ipsa*.

Ed invero, la mancata immatricolazione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria e la conseguente impossibilità di frequentare le lezioni – che inizieranno già nel mese di settembre o al più nel mese di ottobre- e di sostenere esami produrrebbe un innegabile danno agli odierni ricorrenti, incidendo pesantemente ed irreparabilmente sul loro percorso formativo.

Ed infatti, se gli odierni ricorrenti dovessero attendere i tempi di una pronuncia di merito sul ricorso è evidente che non potrebbero, nel frattempo, frequentare i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Pertanto, considerato che ai ricorrenti è, di fatto, preclusa la partecipazione "utile" (ai fini della frequenza) all'attività didattica, la sentenza di merito sarebbe *inutiliter data*, atteso che gli odierni ricorrenti, comunque, avrebbero perso, nelle more, la possibilità di frequentare le lezioni e sostenere gli esami con gravissimo e irreparabile pregiudizio per la propria formazione (cfr. ordinanza cautelare del TAR Veneto, sez. I, n.744/07; TAR Piemonte, sez.I, n.481/07; TAR Calabria, Reggio Calabria, nn.479/07 e 480/07).

Si ritiene, pertanto, necessaria l'adozione di opportune misure cautelari volte a permettere ai ricorrenti di partecipare all'attività didattica così da conseguire il requisito della frequenza indispensabile per poter sostenere gli esami.

### **P.Q.M.**

**VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R.**



~~Preliminarmente~~ Preliminarmente accogliere l'istanza cautelare proposta, disponendo

l'ammissione con riserva degli odierni ricorrenti ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'anno accademico 2014-2015, presso la sede di prima scelta (ossia la sede in cui i ricorrenti hanno sostenuto la prova di ammissione) o adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Nel merito, comunque, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: A) annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe; B) accertare il diritto dei ricorrenti all'iscrizione definitiva in soprannumero, per l'anno accademico 2014/15, al corso di laurea da loro prescelto (in sede di presentazione della domanda di partecipazione) presso la sede universitaria nella quale hanno sostenuto la prova di ammissione ovvero in subordine presso altra sede universitaria disponibile; C) Condannare le Amministrazioni resistenti a procedere all'iscrizione definitiva in soprannumero ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'anno accademico 2014-2015, dei ricorrenti presso le Università nelle quali hanno sostenuto la prova di ammissione (ovvero in subordine presso altra sede universitaria disponibile) ed al risarcimento del danno patrimoniale D) in subordine, disponendo la ripetizione della prova per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura ordinaria

Con vittoria di spese.

  
Avv. Girolamo Rubino

Avv. Giuseppe Impiduglia

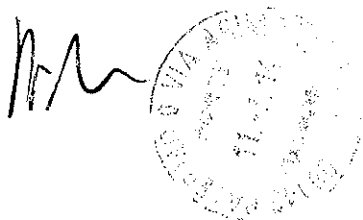
## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Girolamo Rubino nella mia qualità di procuratore e difensore della sig.ra Claudia Belfiore e c.ti nel procedimento contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli Studi di Pisa, l'Università degli Studi di Firenze e il Consorzio Interuniversitario per la Gestione del Centro Elettronico dell'Italia nord orientale (CINECA), e nei confronti dei sig.ri Spoto Corinne, Sanfilippo Alessandro, Giammanco Paola giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Palermo, ai sensi dell'art.7 della L. n.53/94, ho notificato a mezzo spedizione di plico raccomandato A/R in data \_\_\_\_\_ dall'Ufficio Postale di Palermo n. \_\_\_\_\_, il su esteso atto, previa iscrizione al n. 1359/14 del registro cronologico vidimato il 07-10-13

al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 mediante AG 76633704172-0



All' **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO**, in persona del legale legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Piazza Marina n. 61, 90133 Palermo AG 76633704171-P





N. Raccomandata

76633704156-9



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	AVV. GIROLAMO RUBINO	
		PATROCINANTE INNANZI	
	VIA / PIAZZA	ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Bollo

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704165-1



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	AVV. GIROLAMO RUBINO	
		PATROCINANTE INNANZI	
	VIA / PIAZZA	ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Bollo

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704160-6



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	AVV. GIROLAMO RUBINO	
		PATROCINANTE INNANZI	
	VIA / PIAZZA	ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Bollo

(accettazione manuale)

TASSE

TASSE


(accettazione manuale)

DESTINATARIO	DESTINATARIO		N° CIV.
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	AVV. GIROLAMO RUBINO	
		PATROCINANTE INNANZI	
	VIA / PIAZZA	ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

RICEVUTA

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde



76633704166-2

N. Raccomandata



N. Raccomandata

76633704162-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (extra) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE <b>AVV. GIROLAMO RUBINO</b>		
	PATROCINANTE INNANZI		
	VIA / PIAZZA <b>ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI</b>		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
C.A.P. <b>Via Oberdan, 5 - Tel. 091 6528528 - Fax 091 6527233</b>			
COMUNE <b>90133 PALERMO</b>			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704164-0



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (extra) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE <b>AVV. GIROLAMO RUBINO</b>		
	PATROCINANTE INNANZI		
	VIA / PIAZZA <b>ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI</b>		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
C.A.P. <b>Via Oberdan, 5 - Tel. 091 6528528 - Fax 091 6527233</b>			
COMUNE <b>90133 PALERMO</b>			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704158-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (extra) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE <b>AVV. GIROLAMO RUBINO</b>		
	PATROCINANTE INNANZI		
	VIA / PIAZZA <b>ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI</b>		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
C.A.P. <b>Via Oberdan, 5 - Tel. 091 6528528 - Fax 091 6527233</b>			
COMUNE <b>90133 PALERMO</b>			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Bollo

TASSE

N. Raccomandata

76633704170-8



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (extra) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE <b>AVV. GIROLAMO RUBINO</b>		
	PATROCINANTE INNANZI		
	VIA / PIAZZA <b>ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI</b>		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
C.A.P. <b>Via Oberdan, 5 - Tel. 091 6528528 - Fax 091 6527233</b>			
COMUNE <b>90133 PALERMO</b>			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Bollo


TASSE




All' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso gli Uffici  
dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12  
mediante **AG 76633704170-8**




Alla sig.ra **Spoto Corinne** residente a Campofranco (CL), C.De Erbe Bianche  
n. 48 (CAP 93010) **AG 76633704169-6**



Al sig. **Sanfilippo Alessandro** residente a Palermo in via Marinai Alliata, 15/B  
(90146) **AG 76633704168-5**




Alla sig.ra **Giammanco Paola** residente a Palermo in Corso Finocchiaro  
Aprile n. 203 (90138); **AG 76633704167-4**




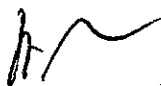
AI CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA GESTIONE DEL  
CENTRO ELETTRONICO DELL'ITALIA NORD ORIENTALE  
(CINECA), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in  
via Magnanelli n. 6/3, 40033 Casalecchio Di Reno (Bologna)

AG-76633704166-2



AI CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA GESTIONE DEL  
CENTRO ELETTRONICO DELL'ITALIA NORD ORIENTALE  
(CINECA), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope  
legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei  
Portoghesi, n. 12 mediante

AG 76633704165-1




ALL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA , in persona del legale  
rappresentante pro tempore, domiciliato in Piazza Università, 2 - 95131  
Catania mediante

AG 76633704164-0



N. Raccomandata

76633704159-4



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. v. 1511) - SI [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	PATROCINANTE INNANZI		
	ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704171-9



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. v. 1511) - SI [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	PATROCINANTE INNANZI		
	ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704168-5



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. v. 1511) - SI [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	PATROCINANTE INNANZI		
	ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704169-6



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. v. 1511) - SI [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	PATROCINANTE INNANZI		
	ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Bollo (accettazione manuale)

TASSE





N. Raccomandata

76633704157-0

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 48151) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704163-9

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 48151) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704167-4

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 48151) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76633704161-7

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 48151) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrasegnare la casella interessata			

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE





76633704172-0

N. Raccomandata

Posteitaliane

EP0795-EP0189 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Emissione) - 51/14 Ed. 03/94

**RACCOMANDATA**

Accettazione  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

MITTENTE		DESTINATARIO	
C.A.P. 00132 PATRIGNO		C.A.P. _____	
VIA / PIAZZA ALT. CHIODAZZONI SUPERIORI		VIA / PIAZZA _____	
N° CIV. _____		N° CIV. _____	
MITTENTE A.V.V. GIROLAMO RILINDO		DESTINATARIO _____	
PATOCCIANNE INSIEMI		_____	
COMUNE 00132 PATRIGNO		COMUNE _____	
PROV. _____		PROV. _____	

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTA

Contrassegnare la  
casella interessata

TASSE

(accettazione manuale)



ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso gli Uffici  
dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12  
mediante *AG 76633704163-P*




all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Piazza Pugliatti, 1 -  
98122 Messina mediante

*AG 76633704162-8*




All' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso gli Uffici  
dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12  
mediante *AG 76633704161-7*




all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Lungarno Pacinotti 43  
- 56126 Pisa mediante

*AG 76633704160-6*



All' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso gli Uffici  
dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12  
mediante *Ag 76633704158-h*



*h n*

All'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in P.zza S.Marco, 4 -

50121 Firenze mediante

*Ag 76633704158-3*



*h n*

All' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis presso gli Uffici

dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

mediante *Ag 76633704157-0*



*h n*

Alla Sig.ra Bellomo Mariana residente in Caltanissetta Via Turati 305  
(93100)

*Ag 76633704156-9*

